



## **POLITICA SUL TRASFERIMENTO DEGLI STUDENTI DA ALTRE ISTITUZIONI**

Questo documento stabilisce le norme della Facoltà di Teologia della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino (PUST) per l'ammissione di studenti che hanno iniziato un programma di studio che prevede il conseguimento di un titolo ecclesiastico o un diploma non ecclesiastico presso un'altra istituzione universitaria e desiderano concluderlo presso la PUST. Concerne in particolar modo gli studenti che si trasferiscono da altre facoltà ecclesiastiche, oltre a quelli provenienti da istituzioni civilmente accreditate.<sup>1</sup>

### **CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE**

Le norme per il trasferimento si applicano agli studenti di qualsiasi stato vocazionale (chierici, seminaristi, religiosi o laici), "che possono testimoniare legalmente di condurre una vita morale e di aver compiuto gli studi precedenti adeguati all'iscrizione alla Facoltà".<sup>2</sup> Inoltre, "il trasferimento di uno studente da una Facoltà all'altra può avvenire solo all'inizio dell'anno accademico o del semestre, dopo un attento esame della sua situazione accademica e disciplinare".<sup>3</sup> Pertanto, al fine di garantire una tempistica adeguata per tutte le procedure di valutazione, gli studenti devono presentare la domanda di trasferimento alla Facoltà entro il **1° giugno** (per le iscrizioni al semestre autunnale) o il **1° dicembre** (per le iscrizioni al semestre primaverile). È competenza del Decano della Facoltà "ammettere o escludere gli studenti a nome del Rettore secondo le norme dello Statuto".<sup>4</sup>

È responsabilità esclusiva del richiedente (e, se del caso, dell'università che ha rilasciato il titolo di studio e/o le trascrizioni accademiche) fornire alla Facoltà le trascrizioni accademiche necessarie e l'altra documentazione di ammissione richiesta, che "descriva adeguatamente la natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, le caratteristiche del corso di studi seguito dallo studente e il valore del diploma".<sup>5</sup>

### **TRASCRIZIONI / DESCRIZIONI DEI CORSI**

Gli studenti che desiderano trasferirsi al PUST devono fornire alla Facoltà il Certificato degli Esami Sostenuti in cui sono stati completati i corsi inerenti al programma di studio nel quale desiderano trasferirsi. Nel caso in cui la Facoltà non disponga di un traduttore per il Certificato degli Esami Sostenuti ricevuto in lingua straniera, la Facoltà deve informare il richiedente; sarà quindi responsabilità del richiedente fornire alla Facoltà una traduzione ufficiale del proprio Certificato degli Esami Sostenuti in inglese o in italiano, completata da un traduttore professionista certificato e giurato, autorizzato da un ente di accreditamento governativo o indipendente riconosciuto. Quando è possibile, se richiesto, oltre a presentare le trascrizioni

---

<sup>1</sup> Il presente documento è stato redatto in inglese. In caso di discrepanze linguistiche, prevale la versione inglese.

<sup>2</sup> Papa Francesco, Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium*, 27 dicembre 2017, Norme generali, sezione IV, articolo 31. In seguito denominata "VG".

<sup>3</sup> VG, Norme di applicazione, Sezione IV, Articolo 28.

<sup>4</sup> Ibidem, Sezione II, Articolo 17, n. 3.

<sup>5</sup> Dicastero per la Cultura e l'Educazione, *Guida per le istituzioni accademiche*, <http://www.educatio.va/content/cec/en/international-recognition-center/guide-for-academic-institutions.html>.

accademiche, gli studenti devono fornire alla Facoltà anche le descrizioni dei corsi di tutti i corsi rilevanti per il loro programma di studio.

Nel caso di studenti che non sono in grado di presentare i documenti accademici richiesti (ad esempio, rifugiati, esiliati e altri sfollati), l'ammissione può essere approvata dal Decano della Facoltà dopo aver consultato il Segretario Generale del PUST. In questi casi, la Facoltà seguirà le norme specifiche previste dallo Statuto della Facoltà per facilitare l'iscrizione di queste persone.<sup>6</sup>

### **DISPENSE PER I CORSI**

I corsi completati presso un'altra Facoltà ecclesiastica o un'altra istituzione accademica accreditata di istruzione superiore - che saranno trattati indistintamente a questi fini (tranne dove diversamente indicato) - possono essere presentati per l'accettazione e l'esonero dai corsi richiesti per il loro corso di studi, alle seguenti condizioni:

1. Il/i corso/i deve/devono:
  - a. avere un'equivalenza accettabile in termini di contenuto, qualità e quantità (comprese le ore di credito richieste) con i corsi offerti dalla Facoltà.
    - i. N.B.: Per soddisfare questa condizione, i candidati devono fornire all'Ufficio del Decano le descrizioni dei corsi e devono fornire una documentazione ufficiale che mostri come i crediti accademici della loro istituzione si convertono in ECTS;
  - b. essere corsi di livello universitario (nel contesto ecclesiastico, baccalaureato o superiore);
  - c. essere applicabili al programma di studi dello studente; e
  - d. essere compatibile con la dottrina della Chiesa cattolica romana.
2. Lo studente deve aver superato il corso con un voto riconosciuto come "sufficiente" o superiore, secondo la scala di valutazione dell'istituzione che ha emesso il voto. In genere, tale voto può essere rappresentato da un minimo di "C(-)", "75%", "8,5", "Buono", ecc. Indipendentemente dal linguaggio preciso utilizzato nella scala di valutazione dell'istituto. I corsi classificati come "Pass/Fail" non sono ammessi alla dispensa.
3. I voti dei corsi non devono essere stati assegnati più di dieci anni prima dell'immatricolazione dello studente al PUST.
  - a. Eccezione: Questa limitazione *non* si applica agli studenti che si trasferiscono da istituzioni ufficialmente incorporate, affiliate o aggregate al PUST.
4. Il numero di crediti accettati per la dispensa deve essere *inferiore al 50%* dei crediti totali richiesti dalla Facoltà per il conseguimento del titolo.
  - a. Eccezione: Questa limitazione *non* si applica agli studenti che si trasferiscono da istituzioni ufficialmente incorporate, affiliate o aggregate al PUST.
5. Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Filosofia presso una Facoltà ecclesiastica sono dispensati dal Biennio di Filosofia del Primo Ciclo della Facoltà di Teologia. Questa dispensa generale, tuttavia, *non* si applica agli studenti il cui Baccalaureato in Filosofia è stato conseguito presso una Facoltà non ecclesiastica.<sup>7</sup> Tuttavia, il Decano conserva il diritto di richiedere ulteriori studi agli studenti la cui formazione filosofica manchi di materie essenziali del piano di studi della Facoltà.

---

<sup>6</sup> Cfr. *VG*, Norme di applicazione, Sezione IV, Articolo 32, §3. Ad esempio, all'interno della Facoltà di Teologia si devono seguire le seguenti norme: (1) Per l'iscrizione a uno dei tre cicli è richiesto un esame, orale o scritto, analogo a quello che normalmente conclude il corso o il ciclo che il candidato dichiara di aver completato; (2) per l'iscrizione al secondo o al terzo ciclo si consulta il responsabile della sezione a cui lo studente intende iscriversi; (3) il Decano della Facoltà può poi incaricare uno o più membri della Facoltà di sua fiducia di trattare in modo appropriato questi casi (cfr. *VG*, *Statuti della Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Urbe*, Cap. I, Art. 3, §4).

<sup>7</sup> Vedi *VG*, Parte II, Norme speciali, Sezione 1, Art. 74(a). 74(a).

6. I corsi completati attraverso l'*istruzione online/distanza* possono essere accettati per la dispensa, ma solo se si applicano le seguenti due condizioni, ed entro i limiti dei requisiti di ciascun ciclo, come indicato di seguito: (1) tali corsi sono stati impartiti con una modalità di insegnamento "mista" (cioè, avendo combinato sia l'insegnamento in presenza che quello online in ogni corso); e (2) la valutazione finale/esame deve essere stata effettuata secondo il metodo fisico, in presenza. *Non saranno* accettati esami impartiti esclusivamente attraverso una qualche forma di intermediazione [ad esempio, piattaforma online, corrispondenza postale o altre comunicazioni elettroniche, ecc.] Pertanto, la dispensa per i corsi a distanza può essere ottenuta nei seguenti modi, con requisiti diversi per ciascun ciclo:
  - a. Per il Baccalaureato (Primo Ciclo), non può essere concessa alcuna dispensa per i corsi di formazione a distanza, che sono identificati dalla Facoltà come corsi/seminari *obbligatori*. Tuttavia, la Facoltà può concedere la dispensa per quelli che riconosce come corsi e/o seminari *facoltativi* nel programma di studi. In tal senso, la Facoltà può accettare la dispensa per i corsi a distanza solo per i corsi/seminari *opzionali*, fino a un massimo del 30% del totale dei crediti/ECTS per le *materie opzionali*.
  - b. Per la Licenza (secondo ciclo), può essere accettato un massimo del 30% del numero totale di crediti/ECTS richiesti per i corsi/seminari *obbligatori* o *facoltativi*.
  - c. Per il Dottorato (Terzo Ciclo), non saranno accettati corsi di formazione a distanza.
  - d. Per qualsiasi programma di Diploma o Certificato offerto dalla Facoltà, può essere accettato un massimo del 30% del numero totale di crediti/ECTS richiesti per i corsi/seminari *obbligatori* o *facoltativi*.
7. Un singolo corso accettato per l'esonero *non può* essere accettato per l'esonero di più corsi obbligatori nel piano di studi. Le dispense sono accettate solo su base 1 a 1 (corso per corso). Tuttavia, nel raro caso in cui un singolo corso sia equivalente per contenuto, qualità e quantità (comprese le ore di credito richieste) a due corsi del PUST, tale corso può essere accettato per la dispensa di due corsi.

In casi particolari e per giusta causa, il Decano della Facoltà può chiedere al Rettore la dispensa da uno o più dei requisiti di cui sopra, che egli può concedere a sua esclusiva discrezione.

Poiché i corsi accettati per la dispensa *non* saranno registrati nel libretto accademico ufficiale dello studente, i voti ottenuti da tali corsi non saranno in alcun modo conteggiati nella media finale dei voti di tutti i corsi seguiti nella Facoltà.

## **PIANO DI STUDIO**

Il Decano o il Vice Decano della Facoltà creerà e approverà un piano di studi basato sui corsi già completati. Indipendentemente dal tempo trascorso in un precedente corso di studi, sia presso una Facoltà ecclesiastica che presso un'altra istituzione accademica accreditata, "a nessuno può essere conferito un grado accademico se non sono soddisfatti tutti i requisiti per il grado, come richiesto dagli Statuti e dal Piano di studi".<sup>8</sup>

Pertanto, sulla base della valutazione del curriculum accademico dello studente, "[se] una delle discipline risulta non studiata o studiata in modo insufficiente, la Facoltà deve esigere che venga recuperata in un momento opportuno e verificata con un esame".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> VG, Norme di applicazione, Sezione IV, Articolo 28.

<sup>9</sup> Ibidem, Sezione IV, Articolo 26, §4.